



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Ulisse Forziati	Presidente
Dott. Valerio Colandrea	Giudice
Dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16578 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

Parte_1 **n. 61/2019 Tribunale di Nola** (già *Parte_2* , C.F. e P. IVA *P.IVA_1* , in persona del curatore pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Errichiello (C.F. *C.F._1*), con domicilio eletto all'indirizzo PEC: *Email_1*

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 , nato ad Acerra (NA) il 08/09/1978, C.F. *C.F._2* , rappresentato e difeso degli Avv.ti Armando Di Nosse (C.F. *C.F._3*) e Salvatore Di Nosse (C.F. *C.F._4*), con domicilio eletto all'indirizzo PEC:

Email_2

Email_3

CONVENUTO

E

Controparte_2, nato a Bergamo il 21/12/1971 (C.F. **C.F._5**),

CONVENUTO CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8.07.2022, il **Parte_1** conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale i sig.ri **Controparte_1** e **Controparte_2**, affinché venisse accertata la loro responsabilità ex art. 146 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), per atti di *mala gestio* compiuti nell'esercizio delle loro funzioni gestorie, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore della curatela.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente il convenuto **CP_1** [...] depositando comparsa di costituzione e risposta, con la quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in virtù di una clausola compromissoria statutaria, e nel merito contestava integralmente la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto. Nessuno si costituiva per **Controparte_2**.

All'udienza di prima comparizione del 06/07/2023 (differita rispetto all'originaria data del 04/07/2023), tenutasi dinanzi al precedente Giudice Istruttore dott. Paolo Andrea Vassallo, la difesa di parte attrice chiedeva la dichiarazione di contumacia del **CP_2** la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., mentre la difesa del **CP_1** insisteva per l'accoglimento dell'eccezione preliminare; il Giudice si riservava. Con ordinanza del 21/07/2023, il Giudice Istruttore scioglieva la riserva: riteneva l'eccezione di incompetenza per la presenza di clausola compromissoria non idonea a definire il giudizio, dichiarava la contumacia del convenuto **Controparte_2**, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 30/11/2023.

Nei termini concessi, le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie: l'attore chiedeva disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), mentre il convenuto **CP_1** articolava prova per interrogatorio formale del contumace **CP_2** a cui la curatela si opponeva ritenendolo inammissibile e irrilevante in ipotesi di litisconsorzio facoltativo. All'udienza del 30/11/2023 le parti insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie ed il Giudice si riservava.

Con ordinanza del 14/12/2023, il Giudice Istruttore, ritenuta l'inammissibilità della prova articolata da parte convenuta e l'ultroneità della CTU richiesta dall'attrice, formulava alle parti una proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., consistente nel pagamento di € 80.000,00 da parte del

CP_1 in favore del **Parte_1** a saldo e stralcio, fissando per la comparizione personale delle parti l'udienza del 23/01/2024. All'udienza del 23/01/2024, il Curatore prestava adesione alla proposta del Giudice, mentre il **CP_1** dichiarava personalmente di non avere la possibilità di adempiere; il Giudice concedeva un rinvio al 08/02/2024 per verificare ulteriori soluzioni. A tale successiva udienza, accertato definitivamente il fallimento del tentativo di conciliazione (avendo il convenuto offerto al massimo € 25.000,00 rateizzati), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

L'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata e poi sostituita dal deposito di note scritte telematiche ex art. 127 ter c.p.c., subiva un rinvio d'ufficio per esigenze di ruolo del Tribunale. All'udienza del 28/10/2025, tenutasi dinanzi al nuovo Giudice Istruttore dott. Arminio Salvatore Rabuano, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni; il Giudice tratteneva la causa in decisione, rimettendola al Collegio e assegnando i termini di legge di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Storia della società

La società **Parte_1** precedentemente denominata **Parte_2** è stata costituita il 20 aprile 2009 con sede legale ad Acerra (NA).

Il capitale sociale iniziale era di 50.000 euro, suddiviso tra i soci **Controparte_1** (90%) e **Persona_1** (10%).

La società si occupava di installazione e manutenzione di impianti tecnologici, costruzioni edili e gestione immobiliare.

Controparte_1 è stato amministratore unico di diritto dalla costituzione fino al 21 febbraio 2019, quando la società ha cambiato denominazione in **Parte_1** e le quote sociali sono state cedute a **Controparte_2** nominato nuovo amministratore unico e socio unico.

Il Tribunale di Nola ha dichiarato il fallimento della società il 12 luglio 2019.

2.Sull'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal convenuto

Il convenuto **Controparte_1** ha eccepito, in via preliminare e assorbente, l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore di un Arbitro unico. A fondamento di tale eccezione, la difesa del convenuto ha invocato l'art. 7.4 dello statuto della società fallita (**Parte_1** già **Parte_2**).

Tale clausola statutaria prevede testualmente che, per le controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale promosse contro gli amministratori, debba essere obbligatoriamente esperito un

tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio e che, in caso di fallimento del tentativo, le medesime controversie debbano essere risolte da un Arbitro unico le cui determinazioni vincoleranno le parti. Secondo il convenuto, l'omissione di tale procedura renderebbe il Tribunale ordinario incompetente a decidere la controversia.

Il Fallimento attore si è opposto a tale eccezione, deducendone l'inammissibilità e l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto.

La difesa della Curatela ha evidenziato che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) cumula inscindibilmente sia l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) sia l'azione spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.). Di conseguenza, stante la presenza dei creditori sociali che sono soggetti terzi ed estranei rispetto al contratto sociale, la clausola arbitrale non può in alcun modo essere opposta al curatore.

L'eccezione in esame è infondata.

La clausola compromissoria statutaria non è opponibile al curatore fallimentare che eserciti l'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fallimentare.

Il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l. fall." (Cassazione civile, ordinanza n. 23124/2025).

Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile dell'azione fallimentare, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione dei creditori sociali sia l'azione sociale.

Ne consegue che la clausola compromissoria statutaria, pur vincolante per le azioni di responsabilità esercitate dai soci o dalla società in via ordinaria, non può essere opposta al curatore fallimentare, il quale agisce nell'interesse della massa dei creditori, soggetti terzi rispetto al contratto sociale e alla convenzione arbitrale in esso contenuta.

Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, l'eccezione preliminare formulata dalla difesa del convenuto **CP_1** deve essere integralmente rigettata.

L'art. 7.4 dello statuto della **Parte_1** pur validamente sottoscritto dai soci per la fase di operatività in *bonis* della società, è del tutto inoperante e inopponibile al **Parte_1** attore. Avendo la Curatela azionato la propria pretesa unitaria ex art. 146 L.F. a reintegrazione del patrimonio sociale e a tutela

dei creditori concorsuali (soggetti radicalmente estranei al patto sociale), la controversia è sottratta all'arbitrato.

La competenza a decidere sulla presente domanda risarcitoria inderogabilmente spetta all'autorità giudiziaria statale e, segnatamente, all'intestato Tribunale delle Imprese, in conformità peraltro a quanto già correttamente rilevato dal Giudice Istruttore con l'ordinanza pronunciata in data 21 luglio 2023.

3. Qualità di amministratore di fatto di *Controparte_1*

La curatela del fallimento *Parte_1* ha dedotto la sussistenza della qualità di amministratore di fatto del convenuto *Controparte_1* successivamente alla sua formale cessazione dalla carica di amministratore unico di diritto, avvenuta il 21 febbraio 2019 (iscritta presso il registro delle imprese il 25 marzo 2019) e fino alla data di fallimento del 12 luglio 2019.

A sostegno della domanda, la curatela ha evidenziato i seguenti fatti:

- La *CP_1* aveva continuato a occuparsi delle attività di gestione della società, come emerge dal supplemento al programma di liquidazione del curatore del 25 ottobre 2021. Nonostante la nomina di *Controparte_2* come amministratore unico, quest'ultimo non aveva fornito alcuna informazione utile sulla società, confermando la gestione di fatto da parte di *CP_1*

-La *CP_1* aveva consegnato documentazione sociale alla curatela e aveva partecipato attivamente alle operazioni di inventario, come riportato nel verbale di interrogatorio del 29 luglio 2019;

- La *CP_1* aveva sottoscritto il verbale di restituzione di un'autovettura Audi Q2, condotta in locazione dalla società fallita, senza informare il curatore, privando la curatela della possibilità di riscattare il bene e acquisirlo alla massa fallimentare;

-nel verbale di assemblea dei soci del 25 luglio 2019, avente a oggetto l'approvazione del bilancio al 31.12.2018, *CP_1* era stato indicato come "amministratore unico e socio della fallita";

-La *CP_1* aveva consegnato alla curatela una vasta quantità di documentazione contabile e fiscale della società, dimostrando il suo controllo sulla documentazione aziendale.

Parte attrice, pertanto, ha chiesto al Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare la qualità di amministratore di fatto del convenuto *Controparte_1*

Il convenuto ha eccepito l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la sua qualifica di amministratore di fatto della società fallita.

La domanda è fondata.

3.1. La figura dell'amministratore di fatto trova il suo fondamento normativo nell'art. 2639 c.c., norma che, sebbene dettata in materia penale, ha valenza generale nell'ordinamento societario.

Essa equipara all'amministratore formale il soggetto che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione di gestione della società.

L'assenza di una investitura formale non esclude la responsabilità gestoria qualora vi sia un inserimento organico del soggetto nell'attività sociale.

Tale inserimento si sostanzia nell'esercizio sistematico di funzioni direttive, manifestandosi attraverso atti che denotano un potere decisionale autonomo, esercitato con il consenso, anche tacito, degli organi formali, su aspetti nevralgici quali le strategie aziendali, i rapporti con i terzi e la gestione delle risorse finanziarie.

Elemento dirimente è l'autonomia decisionale che riduce l'amministratore di diritto a mero esecutore.

Nel caso in esame, il Collegio osserva che la qualifica di amministratore di fatto in capo a **CP_1** trova riscontro qualificato nella sua condotta durante l'assemblea dei soci del 25 luglio 2019, tenutasi in epoca successiva sia alla sua formale cessazione dalla carica (avvenuta il 21 febbraio 2019) sia alla dichiarazione di fallimento (12 luglio 2019).

In tale sede, qualificandosi espressamente come "amministratore unico", egli ha assunto la presidenza dell'assemblea e ha sottoposto ai soci non solo l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 (recante una perdita di euro 6.997), ma anche la specifica proposta di "copertura delle perdite d'esercizio con le riserve presenti in bilancio".

L'assunzione di tale ruolo e la formulazione di questa specifica proposta assumono una valenza dirimente per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto.

Sul piano formale, l'assunzione della qualità di amministratore unico della società si traduce nella spendita della relativa qualità e nella connessa percezione all'esterno, tramite il deposito degli atti presso la Camera di Commercio, della titolarità di poteri gestori.

Sul piano sostanziale, la predisposizione del progetto di bilancio e la sua sottoposizione all'assemblea costituiscono attività tipicamente riservate all'organo amministrativo dall'art. 2423 cod. civ. e dall'art. 2475 co. 5 c.c.

Il fatto che **CP_1** abbia svolto tale funzione dimostra l'esercizio concreto di poteri gestori in una delle "fasi nevralgiche dell'ente economico".

La redazione del bilancio, infatti, presuppone:

- la conoscenza approfondita della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- il controllo della documentazione contabile;
- la capacità decisionale sulle valutazioni e sui criteri di redazione;
- l'assunzione di responsabilità verso i soci e i terzi;

La formulazione della proposta all'assemblea di "coprire" le perdite di esercizio con le riserve iscritte nel bilancio evidenzia:

- la partecipazione attiva alla gestione della crisi. La **CP_1** non si è limitato a svolgere un'attività meramente esecutiva o di ordinaria amministrazione, ma ha assunto una decisione strategica sulla gestione della situazione patrimoniale deficitaria della società. Peraltro, la scelta autonoma di sottoporre ai soci l'opzione di coprire le perdite con le riserve, anziché procedere ad altre misure previste dall'ordinamento (come ad esempio la riduzione del capitale sociale), costituisce una vera e propria decisione gestoria che incide profondamente sulla struttura patrimoniale dell'ente;
- la conoscenza della situazione contabile. Per poter proporre la copertura delle perdite con le riserve è strettamente necessario conoscere in modo analitico l'entità del disavanzo, nonché la disponibilità e la natura delle riserve concretamente utilizzabili; elementi che presuppongono e dimostrano in modo palese il controllo della documentazione contabile.

A ulteriore e decisivo riscontro della perdurante ingerenza gestoria di **CP_1** assume rilievo la circostanza oggettiva che egli abbia mantenuto la piena ed esclusiva disponibilità materiale della documentazione contabile e dei beni sociali ben oltre le sue dimissioni formali e la stessa dichiarazione di fallimento.

È stato infatti lo stesso **CP_1** in epoca successiva all'apertura della procedura concorsuale, a presenziare alle operazioni di inventario e a consegnare materialmente alla Curatela, nei mesi di luglio e agosto 2019, tutta la documentazione dell'impresa, comprensiva di libri giornale, fatture, registri IVA, elenchi fornitori e bilanci.

Parimenti, egli ha disposto in prima persona dei beni aziendali, sottoscrivendo in proprio il verbale per la materiale restituzione di un'autovettura in leasing in data 26 luglio 2019.

Rispetto a tale dominio di fatto sui profili nevralgici della gestione dell'ente assume rilevanza significativa la completa ignoranza su fatti riferibili alla società del successivo amministratore di diritto, **Controparte_2**

Come emerso dal verbale di interrogatorio reso dinanzi al Curatore in data 11 febbraio 2020, il **CP_2** non è stato in grado di fornire alcuna notizia utile in merito all'attività della fallita e alle cause del dissesto.

La palese estraneità del **CP_2** alle vicende societarie, investito della carica di amministratore "solo formalmente", coniugata al perdurante accentramento del controllo documentale e della gestione del patrimonio in capo a **CP_1** evidenzia la riferibilità in capo a quest'ultimo dell'esercizio ininterrotto e sostanziale dei poteri tipici dell'organo direttivo.

4. Dispersione di disponibilità liquide e immobilizzazioni materiali

La curatela del fallimento **Parte_1** ha contestato a **CP_1** e a **CP_2** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di diritto della società, la dispersione di disponibilità liquide e immobilizzazioni materiali, evidenziando che, a fronte di quanto indicato nell'ultimo bilancio pre-fallimentare (01.01.2019 – 12.07.2019), il curatore aveva rinvenuto importi significativamente inferiori.

In particolare, parte attrice ha rappresentato i seguenti dati:

-con riferimento alle disponibilità liquide, a fronte di euro 22.776,20 indicate nel bilancio, erano stati recuperati solo euro 4.003,09, con una differenza non rinvenuta pari a euro 18.773,11;

-per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, a fronte di un valore di euro 123.422,52, erano stati rinvenuti beni di esiguo valore e un furgone Fiat Fiorino stimato euro 2.000,00. La differenza non rinvenuta ammontava a euro 121.422,52.

La curatela ha quindi attribuito la responsabilità della dispersione di attivo ai convenuti **CP_1** [...] e **Controparte_2** chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno per un importo complessivo di euro 140.195,63, corrispondente alla somma delle disponibilità liquide e delle immobilizzazioni materiali non recuperate.

Il convenuto **CP_1** si è difeso:

-deducendo che il mancato rinvenimento delle disponibilità liquide pari a euro 18.773,11 non era imputabile a lui, bensì all'amministratore di diritto in carica al momento della dichiarazione di fallimento;

-evidenziando che le immobilizzazioni materiali erano beni tangibili di uso durevole, impiegati come strumenti di produzione del reddito e non destinati alla vendita o trasformazione. Quindi, la controparte aveva erroneamente equiparato l'importo indicato in bilancio al danno, senza fornire prove del reale valore dei beni o del danno effettivo. Inoltre, il convenuto ha sottolineato che il

valore delle immobilizzazioni materiali era legato al processo di ammortamento e alla loro residua possibilità di utilizzazione, e che il fallimento avrebbe dovuto dimostrare il reale valore dei beni e il danno.

La domanda è fondata.

In punto di diritto, occorre ribadire che gli amministratori di società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio sociale, in quanto la destinazione legale dei beni allo scopo sociale comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi. Dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (Cass. civ. n. 11703/1997; Cass. civ. n. 7048/2008). Il Tribunale ritiene, infatti, che quando l'amministratore abbia avuto a disposizione determinati beni e, tuttavia, non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, deve dedursi che li ha dolosamente distratti, posto che ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni rispetto all'oggetto perseguito dalla società.

Sotto il profilo dell'onere probatorio, la curatela può limitarsi ad allegare l'inadempimento consistente nella distrazione o dispersione delle risorse, mentre compete all'amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali o al loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale.

A tal fine, l'iscrizione in bilancio di una voce dell'attivo costituisce prova presuntiva a carico dell'amministratore che a quella voce corrisponda un reale valore sottostante; pertanto, spetta all'amministratore provare che il bene rappresentato dalla voce di bilancio non sia stato disperso o distratto a fini non sociali (Trib. civ. Napoli n. 471/2025).

Tale presunzione assume una valenza ancor più dirimente e inconfutabile nel caso di specie, se si valorizza la circostanza oggettiva che le appostazioni contabili relative alle poste attive disperse trovano pieno riscontro nella situazione patrimoniale aggiornata e nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 – ovvero sia in documenti consegnati materialmente nelle mani del Curatore in sede di inventario proprio dallo stesso **CP_1** in data 8 agosto 2019 (doc. 25 prodotto dall'attore **Parte_1**).

Nel caso in esame, la difesa del **CP_1** – secondo cui le immobilizzazioni materiali erano beni tangibili di uso durevole il cui valore era legato al processo di ammortamento e alla residua possibilità

di utilizzazione e, pertanto, il valore indicato in bilancio non equivarrebbe al valore reale – non può essere accolta, rivelandosi del tutto infondata.

L'amministratore non può, infatti, limitarsi a contestare il criterio di valutazione adottato dalla curatela equiparando il valore di bilancio al danno, ma deve fornire prova positiva della destinazione dei beni per finalità sociali o, quantomeno, del loro minor valore effettivo al momento della dispersione.

La mera allegazione che il valore di bilancio non corrisponda al reale valore dei beni per effetto dell'ammortamento costituisce, al più, un'ammissione di irregolare tenuta delle scritture contabili, ma non giustifica in alcun modo la materiale dispersione dei beni stessi.

Parte comparente avrebbe dovuto dimostrare che i beni non rinvenuti erano stati legittimamente destinati a finalità sociali oppure che il loro valore effettivo era inferiore a quello iscritto a bilancio, fornendo la necessaria documentazione probatoria a supporto di tali affermazioni.

In assenza di tale prova, occorre distinguere tra violazioni meramente formali degli obblighi amministrativi e condotte sostanzialmente dannose quali la distrazione di beni, che integrano fattispecie immediatamente produttive di perdite patrimoniali.

Nel caso di distrazione di disponibilità liquide e immobilizzazioni materiali, il danno è immediatamente quantificabile nel valore dei beni sottratti (Trib. civ. Catania n. 1196/2025).

Ne consegue che il danno risarcibile corrisponde esattamente al valore dei beni non rinvenuti come risultante dal bilancio fallimentare, costituendo l'iscrizione in bilancio presunzione del valore effettivo dei beni, gravando sull'amministratore rimasto inadempiente l'onere, non assolto, di provare un minor valore o la legittima destinazione delle risorse dell'ente.

5. Crediti inesigibili

La curatela del **Parte_1** ha evidenziato che i crediti verso clienti appostati nel bilancio fallimentare della società, pari a euro 811.210,21, erano difforni rispetto al dettaglio dei clienti forniti al curatore, che ammontava a euro 468.047.

Ha rappresentato che la maggior parte di tali crediti per il valore di euro 794.735,21 era risultata inesigibile in ragione della dichiarazione di fallimento delle società debitorici, della conseguente esclusione dallo stato passivo per assenza di documentazione e avendo **CP_1** consegnato solo le fatture che, ai sensi dell'art. 2709 c.c. sono atti unilaterali dell'imprenditore che non possono essere considerate prova valida delle prestazioni eseguite.¹

¹ Si tratta dei seguenti crediti:

La **CP_1** ha respinto la contestazione relativa ai crediti inesigibili deducendo:

-che non poteva essere ritenuto responsabile per la mancata solvibilità dei debitori della società.

Secondo il convenuto, attribuire agli amministratori la responsabilità per il mancato pagamento dei debiti da parte di terzi è insostenibile e non rientra nella definizione di "mala gestio";

-ha affermato di aver rispettato l'obbligo di consegnare i libri contabili obbligatori, inclusi quelli contenenti le fatture relative ai crediti. Ha precisato che, per la natura dell'attività svolta dalla società, gli ordini venivano spesso effettuati oralmente e le fatture emesse a seguito dell'esecuzione dei lavori;

-che la differenza contabile poteva essere legata alla mancata svalutazione dei crediti in bilancio, ma non implica l'inserimento di voci inesistenti. Inoltre, il fallimento non aveva contestato l'inesistenza dei lavori o dei crediti stessi.

Il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria formulata dalla Curatela, avente ad oggetto il presunto danno di euro 794.735,21 derivante dalla mancata esazione dei crediti iscritti in bilancio, sia infondata e debba pertanto essere rigettata.

La prospettazione attorea si fonda sull'assunto secondo cui gli ex amministratori, omettendo di consegnare la documentazione probatoria di natura contrattuale e fornendo unicamente le fatture, avrebbero impedito il recupero dei crediti verso i clienti.

Tuttavia, il Collegio, sulla base della disamina delle risultanze documentali e dei principi in tema di nesso eziologico, ritiene di pervenire a conclusioni differenti e di rigettare la domanda.

In via preliminare, occorre rilevare che nell'ultimo bilancio fallimentare (01.01.2019 – 12.07.2019) risultano crediti iscritti per euro 811.210,21.

-credito verso Homeland S.r.l. pari a euro 294.784,94. La curatela ha precisato di aver presentato domanda di ammissione al passivo del **Controparte_3** innanzi al Tribunale di Ferrara. Il Giudice Delegato aveva rigettato la domanda per le seguenti motivazioni: per euro 20.000,00, il decreto ingiuntivo allegato era privo della formula esecutiva ex art. 647 c.p.c.; euro 274.784,94 per i lavori oggetto delle fatture non erano stati adeguatamente documentati; -credito verso **Parte_3** pari a euro 18.530,05. La curatela ha dedotto di aver presentato domanda di ammissione al passivo del **Parte_4** innanzi al Tribunale di Nola. Il Giudice Delegato aveva rigettato la domanda per mancanza del contratto di appalto e/o altra documentazione comprovante la reale effettuazione delle attività;

-credito verso **Parte_5** Si tratta di credito contestato dal debitore. La contestazione risulta dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo presentato innanzi al Tribunale di Nola in data 26/11/2020. La curatela con la comparsa conclusionale ha riferito che il contenzioso era ancora pendente;

-credito verso **Co CP_5** contestato dal debitore. La contestazione risulta dal ricorso per la prosecuzione del processo interrotto ex art. 302 c.p.c. presentato innanzi al Tribunale di Roma in data 30/10/2019. Il contenzioso è ancora pendente e non definito.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che la Curatela si è attivata per riscuotere i crediti sulla base della documentazione giustificativa consegnata dal **CP_1** tuttavia, parte dei soggetti debitori sono risultati insolventi e (come si vedrà di seguito) sono stati dichiarati falliti.

Nello specifico, le azioni di ammissione al passivo promosse dal **Parte_1** istante hanno riguardato la Homeland S.r.l. (per euro 294.784,94) e la **Parte_3** (per euro 18.530,05), entrambe dichiarate fallite dai rispettivi Tribunali.

È palese che, dinanzi al conclamato stato di insolvenza dei terzi debitori, il recupero del credito sarebbe stato precluso (o fortemente compromesso in sede di riparto concorsuale) a prescindere dalla consistenza della documentazione consegnata al curatore.

Tali crediti avrebbero dovuto formare oggetto di svalutazione prudenziale, la cui omissione, come già detto, non genera un danno da dispersione dell'attivo.

Pertanto, può desumersi che il valore contabile dei crediti sia il risultato dalla relativa erronea appostazione per omessa svalutazione da parte del **CP_1** nella redazione del documento bilancistico.

Tale mancata svalutazione può al più configurare un'irregolarità predisposizione del bilancio per violazione del principio di prudenza, ma non si traduce automaticamente in un danno patrimoniale risarcibile in favore della massa, non essendovi prova che quel maggior valore iscritto corrispondesse a ricchezza effettivamente fuoriuscita o dispersa per fatto dell'amministratore.

Per quanto attiene ai crediti effettivamente risultanti dal partitario, deve escludersi che la loro mancata esazione possa essere ascritta a responsabilità dell'organo gestorio per difetto di documentazione.

Nel dettaglio, la Curatela ha lamentato che la sola consegna delle fatture non sarebbe idonea a provare il credito in giudizio dinanzi alla contestazione del debitore.

Tuttavia, dall'esame degli atti depositati si evince chiaramente che le contestazioni sollevate dai terzi debitori non attenevano all'inesistenza del rapporto contrattuale (*l'an* del credito causato dall'assenza di un contratto scritto), bensì investivano la corretta esecuzione della prestazione e il *quantum* della pretesa. In particolare:

-nel giudizio di opposizione promosso da **Parte_5** l'opponente ha riconosciuto espressamente l'esistenza di un contratto (citando un contratto di subappalto del 07.03.2018), ma ha contestato la debenza della fattura eccependo il grave ritardo, l'abbandono del cantiere da parte della fallita **Parte_2** e l'esecuzione parziale dei lavori;

-nel giudizio riassunto nei confronti di *Cont CP_5* parimenti, non viene negato il vincolo (fondato su un "Accordo Commerciale" del 06.11.2017), ma si eccepiscono duplicazioni di fatturazioni, ritardi al cronoprogramma, opere non realizzate a regola d'arte e penali.

Emerge dunque che la mancata riscossione dei crediti in sede giudiziale non è derivata da un difetto di prova dell'obbligazione imputabile alla presunta inerzia documentale degli amministratori (quale la mancanza dei contratti scritti).

La non esigibilità è dipesa esclusivamente dalle eccezioni di inadempimento e dalle domande riconvenzionali sollevate dai committenti in relazione alla patologia del rapporto.

Difetta, in conclusione, il nesso eziologico tra la condotta ascritta al *CP_1* (asserita mancata consegna di contratti scritti) e il danno lamentato (mancato incasso), dovendosi per l'effetto respingere integralmente la domanda risarcitoria per l'importo di euro 794.735,21.

6. Prelievi ingiustificati a titolo di compenso

La curatela ha rappresentato che il convenuto ha effettuato 10 prelievi di denaro dai conti correnti della società fallita, tra l'8 agosto 2018 e il 28 gennaio 2019, per un importo complessivo di euro 33.206,87, a titolo di compenso amministratore o emolumenti.

Ha dedotto che tali prelievi erano una dispersione di attivo sociale, in quanto erano ingiustificati e privi di causa, essendo stati effettuati senza la preventiva delibera dell'assemblea dei soci, come si desume dai relativi verbali di assemblea.

Il convenuto *Controparte_1* ha eccepito l'infondatezza della contestazione relativa ai prelievi per compenso amministratore, sostenendo che il pagamento di euro 33.206,87 rappresentava una legittima retribuzione per l'attività svolta in favore della società. Ha inoltre evidenziato che tale pagamento non costituisce di per sé un atto di *mala gestio*, in assenza di prove di condotte illecite o dannose.

Qualificando correttamente la domanda attorea, il Collegio osserva che l'azione promossa dalla Curatela, pur inserita nel più ampio alveo dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., va inquadrata per questo specifico capo quale azione di ripetizione di indebito.

In punto di diritto, si osserva che il diritto al compenso dell'amministratore di società di capitali (*Controparte_6*) è strettamente subordinato alla sua determinazione nello statuto o, in mancanza, tramite una esplicita delibera assembleare, come previsto dall'articolo 2389 co. 1 c.c.

Questa disposizione ha natura imperativa e inderogabile, essendo posta a tutela del regolare funzionamento societario e dell'interesse pubblico alla trasparenza (Corte di Cassazione, sent. n. 8005/2024).

Ne consegue che l'attribuzione patrimoniale effettuata in assenza di una delibera esplicita e preventiva è affetta da nullità assoluta e insanabile (ex articolo 1418 c.c.), rendendo l'atto di autodeterminazione del compenso privo di effetti giuridici.

In assenza di una valida delibera, il credito dell'amministratore per il compenso è da considerarsi illiquido ed inesigibile.

Sebbene il rapporto di amministrazione si presuma oneroso (articolo 1709 c.c.), l'amministratore non ha il potere di procedere all'autoliquidazione.

Il prelievo di somme senza un titolo negoziale valido (la delibera) integra un pagamento non dovuto (indebito oggettivo), che la curatela ha il diritto di ripetere ai sensi dell'articolo 2033 c.c.

Applicando tali principi al caso di specie, è documentalmente provato dagli estratti conto prodotti (doc. 14 e 15) che il **CP_1** ha incassato in proprio favore la somma di euro 33.206,87, ed è parimenti acclarato, dall'esame del libro dei verbali di assemblea dei soci (doc. 17), che tale compenso non è mai stato preventivamente deliberato dall'organo assembleare.

Pertanto, la mancanza della delibera è sufficiente a fondare la pretesa restitutoria del curatore (già commissario), a prescindere dall'effettività dell'opera gestoria prestata, dovendosi per l'effetto condannare il convenuto **Controparte_1** alla restituzione dell'importo indebitamente prelevato pari ad € 33.206,87.

7.Sulla Illegittima restituzione di finanziamenti soci

La curatela attrice ha dedotto che il convenuto **CP_1** in qualità di amministratore unico di diritto della società fallita **Parte_1** aveva effettuato 18 prelievi di denaro dai conti correnti della società per un importo complessivo di euro 242.004,90, a titolo di restituzione finanziamenti soci, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2018 e il 5 febbraio 2019.

Ha precisato che tali prelievi erano stati effettuati in una situazione di grave indebitamento della società, con uno stato passivo pari a euro 595.204,48, e in violazione dell'art. 2467 c.c., che posterga il rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Quindi, nel rappresentare in punto di diritto che i finanziamenti dei soci non sono restituibili durante la vita della società, ma solo dopo lo scioglimento e nei limiti dell'attivo del bilancio di liquidazione,

come stabilito dall'art. 2467 c.c. ha qualificato tali prelievi come atti illegittimi e ingiustificati, rappresentando una dispersione di attivo sociale.

Il convenuto ha eccepito l'infondatezza della contestazione evidenziando la mancata prova da parte della curatela dello squilibrio finanziario della società al momento di ciascun rimborso, come richiesto dall'art. 2467 c.c.

Ha evidenziato che controparte si era limitata a richiamare il valore dello stato passivo, senza fornire elementi concreti sulla situazione contabile della società.

La domanda è infondata

L'art. 2467, co. 2 c.c. individua due presupposti oggettivi alternativi per la qualificazione del credito del socio come postergato: il finanziamento deve essere stato concesso "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".

La prima ipotesi ricorre quando il rapporto tra debiti e patrimonio netto della società risulta sproporzionato, evidenziando una situazione di sottocapitalizzazione (Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 2536/2025), ha precisato che sussiste tale squilibrio quando il bilancio registra perdite che hanno azzerato il capitale sociale e determinato un patrimonio netto negativo).

La seconda ipotesi fa riferimento, invece, a una situazione in cui un terzo finanziatore indipendente, operando secondo criteri di mercato, non avrebbe erogato il finanziamento alle medesime condizioni ma avrebbe richiesto un apporto a titolo di capitale di rischio.

È stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito che i presupposti della postergazione costituiscono l'esemplificazione di una unitaria nozione di rischio di insolvenza, da accertarsi mediante un giudizio di prognosi postuma sulla capacità della società di soddisfare regolarmente gli altri creditori.²

² Si veda Tribunale di Roma che, con sentenza n. 11677/24, ha affermato: " Tale posizione è stata fatta propria dalla giurisprudenza di merito la quale è acceduta ad una interpretazione della disciplina dei presupposti di postergazione ex art.2467 cc individuante nella elencazione normativa di tali presupposti ("eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio", "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento") la esemplificazione di una unitaria nozione definibile quale "rischio di insolvenza" dante luogo a una sorta di "concorso potenziale" tra tutti i creditori della società. In particolare, si è affermato che tale interpretazione unitaria del secondo comma appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienze economiche e, d'altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a situazioni nelle quali "sarebbe stato ragionevole un conferimento", implica il rinvio a un comportamento "ragionevole" (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto in presenza di una crisi dell'impresa, non sarebbe "normalmente" disposto a finanziarla (nello stesso senso si veda Trib. Milano, 6 febbraio 2015, che fa riferimento ad una nozione unitaria di crisi

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, si rileva che la Curatela non ha assolto al proprio rigoroso onere di allegazione e prova.

L'attore, infatti, si è limitato a dedurre in modo generico lo stato di indebitamento della fallita richiamando, con valutazione *ex post*, l'entità dello stato passivo fallimentare (euro 595.204,48) e la pendenza di debiti erariali pregressi, senza tuttavia allegare né dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma.

Difetta, invero, qualsivoglia prova analitica e contestualizzata circa la sussistenza dell'eccessivo squilibrio patrimoniale o del rischio di insolvenza nei momenti storici specifici in cui i finanziamenti sarebbero stati erogati e, in ogni caso, in cui ne è avvenuta la materiale restituzione (tra il gennaio 2018 e il febbraio 2019).

Tale condizione non può farsi derivare in via meramente presuntiva e retroattiva dalla successiva dichiarazione di fallimento o dal montante finale del passivo concorsuale.

Ne consegue il rigetto del relativo capo di domanda.

8.Sull'omesso versamento di oneri tributari e contributivi

La domanda formulata dalla Curatela avente ad oggetto la responsabilità dell'amministratore per l'omesso pagamento di imposte e contributi è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

La Curatela attrice imputa al convenuto **CP_1** l'omesso versamento di tributi (segnatamente IRES, IRAP, IVA e ritenute) e contributi previdenziali **CP_7** relativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, epoca in cui lo stesso ricopriva la carica di amministratore unico.

Il danno per la massa non è stato quantificato nell'imposta originariamente dovuta, bensì esclusivamente negli aggravii patrimoniali derivati dallo spontaneo inadempimento, ovverosia nelle sanzioni, interessi, interessi di mora e aggi di riscossione addebitati alla fallita.

La difesa del convenuto ha eccepito l'insussistenza di responsabilità allegando che il **Parte_1** non avrebbe provato che, nei momenti in cui i tributi venivano a scadenza, la società avesse l'effettiva capacità e disponibilità finanziaria per onorarli.

La domanda è fondata.

specificando che parametro della ragionevolezza del conferimento evoca, comunque, il comportamento di un terzo finanziatore il quale, in presenza di una crisi di impresa, non sarebbe normalmente disposto a finanziarla; Trib. Milano, 13 giugno 2016, che individua l'operatività della postergazione in una situazione estranea allo stato formale di liquidazione della società, ma comunque in uno di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela dei creditori").

In punto di diritto, l'omesso versamento di tributi da parte degli amministratori costituisce condotta illecita che non può essere in alcun modo giustificata invocando il principio di insindacabilità delle scelte di gestione. Il Collegio osserva che il principio dell'insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. *business judgement rule*) certamente non copre gli illeciti, tributari o meno, trattandosi di regola non invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tanto meno in presenza di inequivoche violazioni di legge, come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie (Cass. civ. ord. n. 22005 del 30 luglio 2025).

Inoltre, il Tribunale, aderendo al recente orientamento della Corte di legittimità, osserva che:

-il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Cass. civ. ord. n. 22005 del 30 luglio 2025);

-analoghe considerazioni valgono per l'IIVA e le altre imposte, poiché "in ipotesi di conflitto tra l'obbligo fiscale e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante", si deve "accordare prevalenza a quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice qui in rilievo. Pertanto, l'imputato avrebbe dovuto, dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, accantonare le somme corrispondenti al debito fiscale, onde provvedere al dovuto versamento" (Cass. civ. ord. n. 22005 del 30 luglio 2025).

Infine, si deve rimarcare che il mancato accantonamento di una somma sufficiente al pagamento dell'imposta determina una situazione di difficoltà in cui il contribuente si è volontariamente calato, perché l'I.V.A. incassata deve essere versata e non può essere utilizzata per fronteggiare altre esigenze aziendali; pertanto l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Cass. civ. ord. n. 22005 del 30 luglio 2025). La Corte di legittimità ha altresì statuito che anche per l'IRAP la presenza di una norma tributaria che prevede l'applicazione di

sanzioni amministrative e interessi di mora attesta che nel conflitto fra fisco ed altri creditori il legislatore ha voluto attribuire al primo una priorità (Cass. civ. ord. n. 22005 del 30 luglio 2025).

Applicando le esposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve ritenersi pienamente integrato l'atto di *mala gestio* in capo al **CP_1**

La tesi difensiva circa l'asserita indisponibilità finanziaria della società al momento della scadenza dei tributi (anni 2015-2018), è smentita dagli atti di causa: la concreta disponibilità di ingenti somme di denaro in cassa è dimostrata dalla materiale e contestuale esecuzione di copiosi pagamenti a titolo di "restituzione finanziamento soci".

Infatti, proprio nel periodo in cui i debiti erariali e previdenziali restavano insoddisfatti (fino a sfociare nelle iscrizioni a ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), l'amministratore ha prelevato dai conti correnti sociali l'ingente somma complessiva di euro 242.004,90 (in 18 distinte operazioni tra gennaio 2018 e febbraio 2019) per restituire presunti finanziamenti ai soci.

Tali rilevanti deflussi finanziari confermano che la società aveva l'effettiva capacità e le risorse economiche per onorare i propri pregressi debiti fiscali, e che l'inadempimento è derivato da una precisa, volontaria e illecita scelta dell'amministratore, il quale ha distolto la liquidità aziendale per favorire i soci in palese violazione dei doveri di accantonamento e di corretta gestione.

L'ammontare degli aggravii maturati su tali imposte non onorate, corrispondenti al danno patrimoniale patito dalla società e riversatosi sul ceto creditorio, risulta provato dagli estratti di ruolo allegati alle insinuazioni al passivo ed è pari a complessivi euro 60.947,87, quale sommatoria di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggi coattivi.

Ne consegue la responsabilità del convenuto **Controparte_1** per tale illecita omissione e la sua condanna al risarcimento del danno, quantificato nell'esatto importo di euro 60.947,87.

9.Sulla mancata acquisizione dell'autovettura in leasing

La Curatela ha dedotto che in data 28 dicembre 2017, la società fallita **Parte_1** ha stipulato con Volkswagen Bank GmbH un contratto di locazione finanziaria con facoltà di riscatto relativo all'autovettura Audi Q2 2.0 TDI 150CV Sport Quattro (telaio WAUZZZGA2JA041545).

Il contratto prevedeva:

- un primo canone anticipato di euro 9.838,69, oltre IVA;
- 47 canoni mensili di euro 354,19, oltre IVA;
- la facoltà di riscatto del veicolo al termine del contratto, mediante il pagamento di euro 8.198,91, pari al 25% del prezzo dell'autovettura al netto di IVA (euro 32.795,62).

Successivamente alla dichiarazione di fallimento del 12 luglio 2019, il convenuto **Controparte_1**, già amministratore unico di diritto e amministratore di fatto della società fallita, aveva restituito il veicolo alla concedente Volkswagen Financial Services in data 26 luglio 2019, sottoscrivendo un verbale di restituzione senza informare la curatela fallimentare.

Parte attrice ha dedotto che la restituzione del veicolo era avvenuta in modo illegittimo e senza informare il curatore fallimentare, privando la procedura della possibilità di esercitare il diritto di riscatto previsto dal contratto e di acquisire il veicolo come attivo fallimentare.

In particolare, ha evidenziato che il valore del veicolo, pari a euro 32.795,62, avrebbe potuto costituire un importante elemento di attivo per la massa fallimentare.

La mancata acquisizione del bene è stata qualificata come dispersione di attivo sociale, imputabile al convenuto **Controparte_1**, che avrebbe agito, secondo la curatela, in violazione degli obblighi di legge relativi alla conservazione del patrimonio sociale.

Il convenuto ha contestato l'addebito relativo al mancato riscatto di un'autovettura in leasing, evidenziando l'assenza di fondi per procedere al riscatto e sottolineando che la società di leasing non aveva avanzato alcuna pretesa creditoria nei confronti della fallita.

Il Tribunale ritiene la domanda infondata.

L'art. 72-quater L.F. applicabile ai contratti di leasing pendenti e risolti prima della dichiarazione di fallimento (Cassazione civile n. 8980/2019, n. 18543/2019, n. 18545/2019), riconosce alla curatela il diritto di valutare se il bene abbia un valore di mercato superiore al credito residuo del concedente, con conseguente diritto della massa fallimentare ad incamerare l'eventuale *surplus*.

In linea teorica, la restituzione anticipata o arbitraria del bene priva la massa fallimentare della possibilità di verificare l'esistenza di tale surplus, potendo causare un danno patrimoniale diretto; una simile condotta integra, in astratto, una violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, specialmente se avvenuta in un contesto di crisi già manifesta, quando l'amministratore avrebbe dovuto adottare comportamenti conservativi nell'esclusivo interesse dei creditori.

Tuttavia, affinché possa configurarsi la responsabilità risarcitoria dell'amministratore, devono sussistere e devono essere provati quattro elementi:

- un danno patrimoniale effettivo consistente nella perdita del diritto al *surplus*;
- la violazione dei doveri di diligenza gestoria;
- il nesso causale tra la restituzione anticipata e il pregiudizio alla massa;

-l'assenza di giustificazioni economiche o giuridiche valide per la condotta.

Applicando le esposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto di giudizio, la domanda attorea non può trovare accoglimento in quanto non sono stati allegati e provati gli elementi costitutivi dell'illecito, con particolare e dirimente riferimento al danno effettivamente patito.

La Curatela, infatti, si è limitata a identificare il danno con l'intero valore netto di compera dell'autovettura indicato nel contratto (pari a euro 32.795,62).

Il **Parte_1** ha omesso di allegare e dimostrare l'esistenza e l'esatto ammontare del danno rappresentato dal differenziale positivo (surplus) tra l'effettivo valore commerciale di mercato del veicolo usato al momento della restituzione e la quota di debito residuo ancora dovuta alla società di leasing (la quale, come eccepito dalla difesa e confermato dall'esame dello stato passivo, non si è insinuata al passivo).

In assenza di tale accertamento, e non potendo la Curatela pretendere l'intero valore nominale del bene (che è di proprietà di terzi, come correttamente eccepito dal convenuto), difetta la prova dell'effettivo depauperamento della massa e del nesso causale, con conseguente rigetto del relativo capo di domanda.

10.Sintesi dei danni risarcibili

Alla luce delle considerazioni espresse nei capi precedenti, la domanda formulata dal **Parte_1** attore merita parziale accoglimento.

I danni complessivamente accertati e risarcibili, imputabili alla condotta illecita e di *mala gestio* degli amministratori, ammontano ad euro 234.350,37.

Tale somma si compone analiticamente delle seguenti voci:

- 1) euro 140.195,63 a titolo di illecita dispersione dell'attivo patrimoniale, derivante dal mancato rinvenimento di disponibilità liquide (per euro 18.773,11) e di immobilizzazioni materiali (per euro 121.422,52), addebitabile in solido a **CP_1** e **CP_2**
- 2) euro 33.206,87 a titolo di ripetizione di indebito per i prelievi ingiustificati eseguiti dal **CP_1** con causale "compenso amministratore", stante l'assenza di qualsivoglia delibera assembleare autorizzativa;
- 3) euro 60.947,87 a titolo di danno emergente per sanzioni, interessi di mora e aggi coattivi maturati a causa dell'omesso versamento dei tributi e contributi previdenziali ad opera del **CP_1**

Ai fini della corretta quantificazione degli accessori, occorre tracciare una netta distinzione circa la natura delle singole pretese. Le somme liquidate a titolo di dispersione dell'attivo (euro 140.195,63)

e per sanzioni e interessi tributari (euro 60.947,87) hanno natura di debito di valore, derivando da responsabilità per inadempimento di obbligazioni contrattuali (o legali ad esse equiparate) di natura non pecuniaria. Conseguentemente, tali importi devono essere unicamente rivalutati secondo gli indici ISTAT alla data in cui si è concretizzato in via definitiva il danno per la massa, da individuarsi equitativamente nella data di dichiarazione del fallimento (12/07/2019) sino alla data di deposito della presente sentenza.

Su tali importi, peraltro, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, stante la mancata allegazione e prova, da parte della Curatela, del maggior danno derivante dal ritardato adempimento. Gli interessi legali decorreranno unicamente dalla data di pubblicazione della presente sentenza (momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta) sino al soddisfo.

Diversamente, la somma di euro 33.206,87, relativa ai prelievi eseguiti a titolo di compenso non deliberato, costituisce un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e ha, pertanto, natura di debito di valuta. Poiché i prelievi sono stati effettuati in palese carenza di titolo e mediante un'autoliquidazione arbitraria, sussiste la piena consapevolezza e il dolo (*mala fede*) dell'*accipiens*.

Ne consegue che su tale sorta capitale non compete la rivalutazione monetaria, ma sono dovuti gli interessi legali che decorrono dalla data delle singole operazioni bancarie di prelievo sino alla data della domanda giudiziale; a far data dalla notifica della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo, sono invece dovuti gli interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.

10. Sulle spese di lite

In ordine alle spese di giudizio, occorre valutare l'esito complessivo della controversia. A fronte di una pretesa risarcitoria originariamente azionata dalla Curatela per il relevantissimo importo di euro 1.303.886,10, il Tribunale ha ritenuto fondati addebiti per soli euro 234.350,37.

Per tali ragioni, si ritiene conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite per la quota di un terzo (1/3).

La residua quota di due terzi (2/3) va posta in solido a carico dei convenuti soccombenti, liquidata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del *decisum* e non del *disputatum*, applicando i medi tariffari per la fase introduttiva, di studio e istruttoria, i minimi, invece, per la fase decisoria avendo parte attrice depositato solo la prima comparsa conclusionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal **Parte_6**, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. RIGETTA l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal convenuto **CP_1**
[...]
2. DICHIARA la contumacia del convenuto **Controparte_2** ;
3. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità solidale di **Controparte_1** (quale amministratore di diritto e di fatto) e **Controparte_2** (quale amministratore di diritto) per l'illecita dispersione dell'attivo sociale (Capo A) e, per l'effetto, li CONDANNA in solido al pagamento in favore del **Parte_1** attore della somma di euro 140.195,63, oltre rivalutazione monetaria calcolata dal 12.07.2019 alla data della presente pronuncia, esclusi gli interessi compensativi per mancata allegazione e prova del danno, ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
4. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità esclusiva del convenuto **Controparte_1** per i residui atti illeciti (Capi C ed E) e, per l'effetto, lo CONDANNA al pagamento in favore del Fallimento attore delle seguenti ulteriori somme:
 - euro 33.206,87 a titolo di ripetizione di indebito per compensi incamerati in assenza di delibera, oltre interessi legali decorrenti dalla data dei singoli prelievi bancari (trattandosi di indebito oggettivo con dolo) sino alla data della domanda giudiziale, nonché interessi legali ex art. 1284 co. 4, c.c., dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
 - euro 60.947,87 a titolo di risarcimento per aggravii sanzionatori e oneri accessori conseguenti all'omesso versamento dei tributi, oltre rivalutazione monetaria calcolata dal 12.07.2019 alla data della presente pronuncia, esclusi gli interessi compensativi per mancata allegazione e prova del danno, ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5. RIGETTA le restanti domande risarcitorie formulate dal **Parte_1** ;
6. DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo (1/3) e CONDANNA i convenuti **Controparte_1** e **Controparte_2**, in solido tra loro, alla rifusione in favore del Fallimento attore dei residui due terzi (2/3), che liquida per tale quota in complessivi euro 7.984,66 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e C.U. nella misura.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026

Il Giudice relatore estensore

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

Il Presidente

Dott. Ulisse Forziati